La legge **23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;

 - commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali, spettanti ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, nella misura di lire 100.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, di lire 80.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, di lire 20.000 mensili, per gli ultrasessantenni;

- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Il regolamento

di attuazione di questo articolo è entrato in vigore in data 20 aprile 2003, con decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57;

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;

- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

- all'**articolo 120**, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;

- all'**articolo 38**, comma 7, le modalità del recupero nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o

trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, nel modo seguente:

⇒ non si procede al recupero per l'intero importo, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 Euro;

⇒ si procede al recupero nei limiti di tre quarti, se percettori di un reddito superiore a 8.263,31 Euro. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione;

- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- all'**articolo 72**, il ripristino, per il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006, l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 per cento già prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha introdotto le seguenti modifiche:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di

acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;

- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento;

- all'**articolo 44, comma 2**, per coloro che, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti hanno trovato applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, la possibilità di accedere al regime di totale cumulabilità, previsto al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, meno l'ammontare del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dato dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età, pari a 95, e la somma dei requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. L'importo deve essere versato nella misura del 20 per cento della pensione di gennaio 2003, anche se dovesse risultare inferiore a tale aliquota. Il versamento massimo stabilito, invece, è previsto in misura pari a tre volte la predetta pensione;

- all'**articolo 44, comma 3**, per i titolari di reddito da pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, la possibilità di non corrispondere le penalità e le

trattenute previste per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70 per cento della pensione di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni in cui si è verificato l'inadempimento. Il versamento non può eccedere, comunque, la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003.

Il **Decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum – di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – da parte dei superstiti di assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

Infine, in materia di perequazione automatica delle pensioni, si segnala che il **decreto del 20 novembre 2003,** emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conferma nella misura definitiva del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003, già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE ABITUALE, ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1996 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 3.609 milioni.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2003 passa da 14.635 milioni a 18.244 milioni.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1999	2.055	24	2.031	5.835
2000	2.433	36	2.397	8.232
2001	3.036	42	2.994	11.226
2002	3.474	65	3.409	14.635
2003	3.735	126	3.609	18.244

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2003 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 2002;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2002 e 2003.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
			1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
		(in migliaia)			
1	**PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:**				
	Avanzo patrimoniale	**11.226.554**	**14.635.742**	**14.635.742**	**14.635.742**
2	**ENTRATE:**				
	Contributi a carico degli iscritti	2.997.942	3.240.000	3.230.000	3.266.394
	Quote di partecipazione degli iscritti	142	-	142	408
	Redditi e proventi patrimoniali	470.555	728.687	542.297	453.448
	Poste correttive e compensative di uscite	205	115	227	1.251
	Entrate non classificabili in altre voci	5.431	3.228	5.855	5.436
	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	800	800	-
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	-	7.200	7.200	7.477
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali	44	40	44	44
	Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	87
	TOTALE DELLE ENTRATE	**3.474.319**	**3.980.070**	**3.786.565**	**3.734.545**
3	**USCITE:**				
	Spese per prestazioni istituzionali	28.819	68.009	29.200	76.387
	Trasferimenti passivi	6.628	7.056	7.240	7.410
	Spese di amministrazione	12.909	11.514	13.178	13.574
	Oneri finanziari	234	98	35	522
	Poste correttive e compensative di entrate	15.940	14.901	17.408	19.246
	Uscite varie	27	23	24	25
	Oneri tributari	574	629	595	1.481
	Assegnazione a fondi e accantonamenti	-	-	-	7.477
	TOTALE DELLE USCITE	**65.131**	**102.230**	**67.680**	**126.122**
4	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO:**				
	Avanzo di esercizio	**3.409.188**	**3.877.840**	**3.718.885**	**3.608.423**
5	**PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:**				
	Avanzo patrimoniale	**14.635.742**	**18.513.582**	**18.354.627**	**18.244.165**

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2003, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita, maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 3.266 milioni e derivano dall'applicazione dell'aliquota contributiva vigente al reddito delle attività, da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

L'importo accertato nel 2003 presenta un incremento di 268 milioni, rispetto al 2002, da porre in relazione:

- all'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva dovuta che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge n. 488/1999, passa al 14 per cento per il biennio 2002/2003, a carico di coloro che non risultano iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie;

- all'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 80.391;

- all'aumento di 2,5 punti percentuali, disposto dall'articolo 44, comma 6, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), nei confronti degli iscritti alla Gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta;

- all'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 2.392.527 del 2002 a 2.837.287 del 2003 (+ 444.760 unità).

In dettaglio, nell'anno in considerazione, le aliquote contributive vigenti sono state le seguenti:

- 14 per cento per i soggetti privi di tutela previdenziale;
- 10 per cento per gli iscritti ad altre forme pensionistiche e titolari di pensioni indirette;
- 12,50 per cento per i titolari di pensioni dirette.

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che per la tutela della maternità, la concessione degli assegni al nucleo familiare e la degenza ospedaliera è destinato lo 0,5 per cento dell'aliquota contributiva, pari a 87 milioni.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI – Risultano determinati in 453 milioni e si riferiscono, per una gran parte, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo, che presenta una flessione di 17 milioni, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente del minor tasso di interesse applicato al capitale medio in giacenza e che passa dal 3,882 per cento dell'anno 2002 al 2,908 per cento.

In particolare, le disponibilità della Gestione sono state anticipate alle gestioni deficitarie e remunerate al tasso del 2,93 per cento, così come stabilito dal Vice Commissario con determinazione del 30 giugno 2004, n. 1827 e, in misura minore,

impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. Il saggio di interesse determinato risulta commisurato al tasso reale d'inflazione maggiorato di una quota variabile desunta dall'andamento del mercato finanziario come previsto dall'articolo 34 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE – L'importo di oltre 1 milione riguarda sia i recuperi di prestazioni pensionistiche (0,757 milioni), che i recuperi di prestazioni temporanee (0,493 milioni).

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Nel complesso ammontano a 5 milioni; riguardano, prevalentemente, le somme che vengono riscosse a titolo di interessi per la dilazione o il differimento dei termini di pagamento dei contributi dovuti (3 milioni) e le sanzioni civili e amministrative comminate in caso di evasione contributiva o ritardato pagamento dei contributi stessi rispetto alle scadenze previste (2 milioni).

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS – Il comma 6 dell'articolo 44 della legge n. 289/2002, destina alla Gestione il 10 per cento delle entrate, di cui ai commi 2 e 3 della stessa legge, che affluiscono alle gestioni pensionistiche quali versamenti effettuati da coloro che, pensionati alla data del 1° dicembre 2002, hanno potuto beneficiare del cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro pur non avendo i requisiti di età e di anzianità previsti dal comma 1 dell'articolo 44 (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, 58 anni di età all'atto del pensionamento).

Questa entrata, che ammonta a 7 milioni, viene destinata al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati, secondo criteri da stabilire.

SPESE PER PRESTAZIONI – Iscritte per 76 milioni, vengono analizzate nell'allegato n. 2; esse attengono a prestazioni pensionistiche riferite a pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti (23 milioni) e a prestazioni temporanee, nei limiti delle risorse che vengono a costituirsi con lo specifico gettito contributivo dello 0,5 per cento, disciplinato dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riguardano:

- la tutela della maternità per 13.964 beneficiarie (43 milioni);
- gli assegni al nucleo familiare (8 milioni);
- le indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera (0,753 milioni).

L'ammontare delle spese si completa con le prestazioni "una tantum" agli iscritti senza diritto a pensione, per un importo di circa 2 milioni.

Nei prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 2002 e 2003, il relativo onere complessivo e l'importo medio delle stesse e i dati relativi al numero delle pensioni esistenti alla fine degli anni 2002 e 2003, il relativo importo complessivo lordo e l'importo medio, suddivisi per categoria.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2002 E 2003
(in unità di Euro)

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2002	Vecchiaia.....	9.343	8.372.169	896
	Invalidità	69	111.345	1.614
	Superstiti.....	531	267.215	503
	Totale.....	9.943	8.750.729	880
2003	Vecchiaia.....	12.425	9.476.024	763
	Invalidità.....	113	212.142	1.877
	Superstiti.....	696	372.596	535
	Totale.....	13.234	10.060.762	760

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2002 E 2003
(in unità di Euro)

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2002	Vecchiaia.....	21.130	10.815.080	512
	Invalidità.....	69	105.817	1.534
	Superstiti.....	1.266	328.329	259
	Totale.....	22.465	11.249.226	501
2003	Vecchiaia.....	33.258	20.385.074	613
	Invalidità.....	151	272.881	1.807
	Superstiti.....	1.952	676.278	346
	Totale.....	35.361	21.334.233	603